

**LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1955, N. 32<sup>1</sup>**

**Disposizioni in materia di finanza locale<sup>2</sup>**

**Art. 1**

L'art. 366 del testo unico della legge regionale e provinciale 3.3.1931, n. 383, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

Le deliberazioni del Consiglio comunale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiari devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

Il termine per la presentazione del reclamo è di 20 giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio.

Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date dalla Giunta provinciale.

Spetta altresì alla Giunta provinciale di autorizzare i comuni, in caso di accertate necessità, la applicazione di eccedenze fino al 400%, sul limite massimo della sovrimposta fondiaria e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 20 gennaio 1956, n. 2.

---

---

La Giunta provinciale può inoltre, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50% delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia e quella sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni; può infine autorizzare l'aumento fino al 50% delle tariffe massime dell'imposta di consumo salvo per i vini per i quali l'aumento è consentito fino al 25%.

La Giunta provinciale esamina la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli artt. 314, 320 e 321 del T.U. della legge comunale e provinciale 3.3.1934, n. 383.

Le decisioni della Giunta provinciale sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni.

Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso anche per il merito, nel termine di venti giorni alla Giunta regionale, da parte delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune.

Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'ottavo comma.

Le deliberazioni della Giunta regionale, sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale, sono definitive e contro di essere è ammesso, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi

---

---

dello Stato, soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Per quanto riguarda il procedimento innanzi al Consiglio di Stato, valgono le norme di cui all'articolo 3 del D.P.R. 19.8.1954, n. 968.

**Art. 2**

L'art. 332 del T.U. citato, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale i bilanci dei comuni che non possono conseguire il pareggio economico nonostante l'adozione dei provvedimenti di cui al comma quinto e sesto dell'articolo precedente.

Alla stessa Giunta provinciale è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per fare fronte a nuove e maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili nonché l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

In sede di approvazione di bilancio, la Giunta provinciale ha tutti i poteri indicati nell'articolo precedente, per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalle vigenti leggi.

Essa può inoltre rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per servizi assunti in

---

---

gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuovere le modificazioni necessarie.

Può infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori eccedenze fino al massimo complessivo del 700% delle sovrimposte fondiarie e delle addizionali sui redditi agrari, nonché eccedenze fino al massimo del 50% sulla tariffa delle imposte di consumo per i vini, al fine di conseguire il pareggio economico del bilancio.

### **Art. 3**

A favore dei comuni che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante le misure previste dall'art. 1 della presente legge, la Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione di mutui, presso Istituti di credito, per la copertura del disavanzo residuo.

### **Art. 4**

L'art. 333 del testo unico citato è sostituito dal seguente:

Ai comuni contemplati degli artt. 1 e 2 è vietato di contrarre nuovi mutui oltre a quelli previsti dall'articolo precedente.

Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passività onerose, per la costruzione e la sistemazione di edifici scolastici, acquedotti, fognature e cimiteri ed eccezionalmente per l'esecuzione di altri lavori pubblici ritenuti assolutamente improrogabili.

Tali mutui sono autorizzati dalla Giunta provinciale e del relativo provvedimento è data comunicazione entro 15 giorni alla Giunta regionale.

---

---

**Art. 5**

Il Consiglio Regionale, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo.

La Giunta provinciale provvede, in via eccezionale, nei casi di accertata necessità, alla erogazione del fondo di cui al comma precedente, in favore dei comuni a titolo di integrazione dei loro bilanci, dandone comunicazione alla Giunta regionale entro 15 giorni dalla data del provvedimento.

Nella assegnazione di tali quote di integrazione la Giunta provinciale deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a) della incidenza delle spese generali sul bilancio;
- b) del carico tributario in atto e della ulteriore capacità contributiva dei cittadini in relazione alle condizioni economiche locali;
- c) della potenzialità economica e finanziaria dell'ente;
- d) dei contributi di cui il comune ha beneficiato e beneficia per altro titolo dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;

Saranno tenuti in particolare considerazione i bilanci dei comuni di montagna.

**Art. 6**

Sono ammessi ai benefici ed alle provvidenze previste dalla presente legge esclusivamente i comuni i cui bilanci risultano presentati alla Giunta provinciale entro il termine massimo del 30 novembre dell'anno precedente, a quello cui i bilanci si riferiscono.

---

---

Gli amministratori, il segretario ed il ragioniere, dove esiste, rispondono in proprio ed in solido dei danni derivanti al comune per la ritardata presentazione alla Giunta provinciale dei bilanci deficitari.

**Art. 7**

La Giunta regionale informa, nella seconda sessione ordinaria annuale, il Consiglio Regionale dei provvedimenti che sono stati adottati dalle Giunte provinciali, in base agli artt. 2 e 5 della presente legge.

**Art. 8**

L'art. 334 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.

**NORME TRANSITORIE**

**Art. 9**

Le competenze che in base alla presente legge sono attribuite alla Giunta provinciale e relative all'autorizzazione di supercontribuzioni, all'approvazione dei bilanci, alle variazioni dei medesimi, alla autorizzazione di mutui ed alla assegnazione di quote di integrazione, per i bilanci dell'esercizio finanziario 1955, sono esercitate dalla Giunta regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---